

# Caso morte vita intera, sì a deduzione

18 settembre 2017

36

I premi pagati dalla società a fronte di polizze assicurative caso morte vita intera sono deducibili in quanto non assimilabili a prodotti finanziari, e il capitale assicurato costituisce sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società stessa. È quanto emerge dalla lettura di due sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto. Nella prima delle due pronunce (10/2/2016, n. 216) l'amministrazione finanziaria sosteneva l'assimilazione della polizza a un prodotto di tipo finanziario, con contestuale riqualificazione del costo quale credito. Secondo la Commissione tale ricostruzione non è corretta poiché l'importo dei premi pagati alla compagnia assicuratrice sono stati definitivamente acquisiti dalla stessa, la quale non aveva alcun obbligo di restituzione, ma solo quello di erogare il capitale assicurato al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato ovvero di restituire quanto pattuito in base alle condizioni di polizza a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto. Trattasi quindi di costi deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa, trattandosi di oneri sostenuti per ottenere vantaggi futuri. La seconda pronuncia (9/11/2016, n. 1183) confermando quanto già detto in precedenza, aggiunge che la società ha tassato la sopravvenienza attiva riveniente dal capitale assicurato incassato.

Fonte:

